

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE DELL'IRPET PER L'ANNO 2022

## Premessa

Le risorse del fondo di contrattazione decentrata integrativa relative al personale delle categorie dell'IRPET sono calcolate secondo la normativa contrattuale di livello nazionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

A livello di contrattazione collettiva, si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018, che all'art. 67 ha dettato le nuove modalità di determinazione delle risorse del fondo di salario accessorio. Ai sensi dell'art. 71 del medesimo CCNL, *"la nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni"*.

Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di legge in materia è lo stesso art. 67 del citato CCNL 2016-2018 che, al comma 7, prevede che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*;

La disposizione in esame stabilisce che: *"nelle more di quanto previsto al comma 1 [...] a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

Il limite dell'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2022, dovrà quindi, in analogia con quanto già avvenuto gli scorsi anni, rispettare il tetto del fondo base 2016, come stabilito con determinazione del Direttore n. 49 del 29.12.2016, successivamente rettificata con determinazione n. 15 del 20.03.2017<sup>1</sup>.

L'ammontare del fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 dell'IRPET è determinato in conformità con le modalità dettate dal CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

## 1. Costituzione del fondo di contrattazione.

Il fondo, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali 2016-2018, è distinto in due categorie:

- a) La prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 67, ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel

---

<sup>1</sup> Il tetto di riferimento è il fondo base costituito per l'anno 2016 nelle parti stabili e variabili non soggette a limitazione, al netto delle risorse correlate alle economie derivanti dall'applicazione della contrattazione nel precedente anno e delle risorse c.d. "conto terzi."

tempo, costituito:

- ai sensi del comma 1, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
- ai sensi del comma 2, dagli incrementi, di carattere stabile, previsti dal nuovo CCNL rispettivamente alle lett. a), b),c),d) e ),f), g) e h).

b) La seconda, costituita nel rispetto dei commi 3,4,5 e 6 dell'art.67 e dell'art. 68 comma 1, è data dagli importi "variabili" di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato.

### **1.1. Risorse stabili**

A decorrere dall'anno 2018, il fondo risorse decentrate del personale non dirigente è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili e storicizzate, ottenuto dalla sommatoria delle risorse previste dalle disposizioni contrattuali fino ad oggi vigenti al netto, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004.

In tale unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, sono state altresì inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/04/1999, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, come confermato da ultimo con determina del Direttore n. 11 del 10.03.2020.

Dall'insieme delle risorse stabili così calcolate è stato, già dal 2018, sottratto l'ammontare delle risorse destinate alle posizioni organizzative come stabilite nella determinazione del Direttore n. 56 del 11.12.2017 e in seguito confermate con determinazione n. 21/2019 e, da ultimo, con determinazioni n. 35/2021 e n. 18/2022, aventi per oggetto la definizione dell'organico e della graduazione delle posizioni organizzative dell'IRPET e dei correlati livelli retributivi, pari a complessivi **€62.000**. In applicazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, dal 2018, è finanziata a carico del bilancio dell'Ente.

Al valore delle risorse stabili, così calcolate, in coerenza alle istruzioni impartite nella Circolare n. 13/2016 della RGS per la compilazione del conto annuale, è stata applicata la decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013, pari alle riduzioni operate sul fondo di contrattazione decentrata integrativa nel periodo 2011-2014 per effetto dell'articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010, che ammonta complessivamente ad **euro 22.553,00**, come individuato nell'ambito della costituzione del fondo 2015, disposta con determinazione del Direttore n. 32 del 16.07.2015, successivamente rettificata ed aggiornata con determinazione n. 48 del 29.12.2016.

La seguente tabella riporta l'ammontare dell'importo unico consolidato calcolato nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 67, comma 1, delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità che restano confermate per gli anni successivi.

**Importo unico consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018**

Risorse storiche	Importo unico consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, ccnl 02-05)	75.822
	Incrementi CCNL 02-05 (art. 32, cc. 1-2, c. 7)	2.939
	Incrementi CCNL 06-09 (art. 8, cc. 2, 5, 6, 7, parte fissa)	4.274
	Incr. Dot. Org./Riorg. Stab. Serv. (art. 15, c. 5, parte fissa, ccnl 98-01)	49.248
	Incr. Dot. Org./Riorg. Stab. Serv. (art. 15, c. 5 ccnl 98-01)	29.653
	RIA ed assegni ad personam personale cessato (art. 4 c.2, ccnl 2000-01)	2.923
	<b>Totale</b>	<b>164.858</b>
Decurtazioni e permanente	Decurtazione ex art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/10 poi L. 122/2010) anni 2011-2014	<b>-22.553</b>
	<b>Totale</b>	<b>142.305</b>
Al netto P.O.	Risorse destinate alle posizioni organizzative	<b>-62.000</b>
	<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>80.305</b>

A tale importo sono aggiunte le risorse che, ai sensi dell'**art. 67, comma 2 (lett. da a) a h) del CCNL 2016-2018**, incrementano in via stabile le risorse del fondo decentrato.

Tali incrementi per l'anno 2022 riguardano:

- l'importo, su base annua, pari a €83,20 per le unità di personale del comparto in servizio alla data del 31.12.2015 (lett.a), nel numero di 37 unità, conforme alle risultanze del conto annuale del personale relativo al 2015;
- il differenziale posizioni economiche di ciascuna categoria in relazione agli incrementi contrattuali (lett. b)), invariato rispetto a quello stanziato negli anni 2018-2021;
- l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (art. 67, comma 2, lett. c). Tale importo è correlato a n. 2 dipendenti cessati dal servizio nel 2020 (rispettivamente il 19 gennaio 2020 e il 1 maggio 2020; cfr. determinazioni del Direttore n. 47 del 19.11.2019 e n. 7 del 03.03.2020).
- l'importo ex art. 67 comma 2 (lett. h) stanziato ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. a) relativo all'incremento della dotazione organica al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. Tale importo, invariato rispetto all'ultimo biennio, è strettamente connesso alle stabilizzazioni effettuate dall'IRPET ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 nel corso del 2019 ed è destinato alla corresponsione dell'indennità di comparto, quota b), per n. 3 unità di personale stabilizzato (giusta determinazione del Direttore n. 28 del 29/05/2019), con specifico riferimento alle quote di indennità di comparto incluse nel fondo di contrattazione decentrata.
- l'importo relativo a stabili riduzioni di risorse destinate alla corresponsione dei compensi da lavoro straordinario (lett. g)) ), invariato rispetto a quello del 2018.

Di seguito la tabella degli incrementi:

**Incrementi art. 67, comma 2, CCNL 2016-2018– parte stabile**

Art. 67, c.2, lett. a	Incremento di € 83,20 per n. 37 unità di personale in servizio al 31.12.2015	3.078,4
Art. 67, c.2, lett. b	Differenziali progressioni economiche orizzontali	1.256,32
Art. 67, c. 2, lett. c	Ria personale cessato	2.590,38
Art. 67 c. 2 lett. h	Incremento dotazione organica per stabilizzazione personale	1.690,2
Art. 67 c.2, lett. g	Stabile riduzione compensi per lavoro straordinario	437,67

Pertanto l'ammontare del fondo di risorse decentrate di carattere stabile, risultante dall'importo unico consolidato ex art. 67 comma 1 e degli incrementi previsti dall'art. 67 comma 2, per l'anno 2022, è determinato in complessivi € **89.357,97**, invariato rispetto al 2021, come risultante dalla seguente tabella.

**Tabella A- Fondo risorse decentrate anno 2022 - Parte stabile**

parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato al netto P.O.	80.305,00
	art. 67 c. 2 lett.a)	Incremento 83,20 per personale 31.12.2015	3.078,40
	art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali progressioni economiche orizzontali	1.256,32
	art. 67 c.2. lett. c)	Ria personale cessato	2.590,38
	Art. 67 c. 2 lett. h)	Incremento stabilizzazioni	1.690,20
	art. 67 c. 2 lett. g)	Riduzioni stabili compensi lavoro straordinario	437,67
	<b>Totale parte stabile</b>		<b>89.357,97</b>

**1.2. Risorse variabili.**

Il fondo delle risorse decentrate stabili aventi carattere di certezza e continuità, come sopra determinate, è incrementato delle risorse eventuali e variabili previste ai sensi dell'art. 67, commi da 3 a 7, del CCNL 2016-2018.

Nella sezione delle risorse variabili sono elencate, tra le altre, anche le seguenti componenti che per l'anno 2022 riguardano:

- a) **Art. 67, comma 3, lett. a)** CCNL 2016-2018: risorse da 'conto terzi', che derivano dai proventi delle attività diverse dalle attività istituzionali (c.d. "attività commerciali) e dai contributi correlati alle attività svolte in comune con Regione Toscana e finanziate con fondi strutturali comunitari (FSE, FESR, FEASR). Da tale ammontare sono detratti i costi diretti sostenuti per la realizzazione delle predette attività, costituiti da: costo per l'acquisizione di beni e servizi; retribuzioni del personale a tempo determinato; compensi per incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza; oneri contributivi e fiscali corrispondenti alle retribuzioni, ai compensi ed ai corrispettivi erogati; spese di stampa e per l'organizzazione delle iniziative correlate alle attività svolte; spese generali derivanti dalle attività svolte. Riguardo le attività commerciali, i dati sono desunti dagli importi iscritti nel Conto Economico dell'IRPET al 31/12/2021, adottato dal Direttore dell'Irpet con determinazione n. 9 del 28.04.2022 e in corso di approvazione da parte degli organi regionali. Gli importi dei contributi e dei costi diretti relativi alle attività comuni finanziate con fondi comunitari sono

rilevati dai prospetti di rendicontazione delle attività relative all'annualità 2021, trasmessi alle Autorità di Gestione dei rispettivi fondi. Si allega alla presente relazione il prospetto con il conteggio delle risorse derivanti da attività 'conto terzi' che ammontano a complessivi € 349.988,35.

Da tale ammontare, la quota destinata a finanziare le risorse variabili, compatibilmente con gli stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell'anno corrente, è determinata in misura tale da garantire un valore pro-capite di remunerazione del trattamento accessorio sostanzialmente invariato rispetto a quello dell'anno precedente.

Le risorse 'conto terzi', pertanto, destinate a finanziare per l'anno 2022 le risorse variabili sono **pari al 33%** dell'importo sopra indicato, per un ammontare complessivo di €115.292.

- a) **Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 CCNL 2016-2018:** importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti in sede di contrattazione integrativa, corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (cd. Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)). Tali risorse ammontano a €3.828.
- b) **Art. 68, comma 1, CCNL 2016-2018:** le eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno precedente, sono riportate all'anno successivo per alimentare le risorse di contrattazione di natura variabile, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. Tali risorse, con riferimento all'anno 2022, ammontano ad € 4.689,32 come risultati dal prospetto allegato alla presente relazione.

L'ammontare complessivo delle risorse variabili per l'anno 2022 è dunque pari a €123.809,32 come da seguente tabella.

**Tabella B- Fondo risorse decentrate- parte variabile anno 2022**

parte variabile	Art. 67, comma 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione- risorse conto terzi (art. 43 l.449/97)	115.292,00
	Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4	Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)	3.828,00
	Art. 68, comma 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	4.698,32
	<b>Totale parte variabile</b>		<b>123.809,32</b>

### 1.3. Applicazione dei limiti di legge

L'art. 67 del citato CCNL 2016-2018 , al comma 7, prevede che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, il calcolo delle risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 deve considerare il limite dell'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016, come stabilito con determinazione del Direttore n. 49 del 29.12.2016, successivamente rettificata

con determinazione n. 15 del 20.03.2017, pari a euro **148.940,00**<sup>2</sup>.

Si precisa che dalle risorse soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 devono essere scorporate:

**- dalla parte stabile:**

a) gli incrementi previsti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e b) per espressa previsione contrattuale (cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018).

b) gli incrementi previsti ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. h) e comma 5 lett. a), per previsione dell'art. 11, comma 1, del d.l. 135/2018 convertito in L. 12/2019. Ai sensi di tale disposizione infatti: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilit  finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

*b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolt  assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*

**- dalla parte variabile:**

a) le "risorse cd. conto terzi" e le "economie anno precedente" per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti alla costituzione dei fondi di contrattazione pi  volte ribadito tanto dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) quanto dai giudici contabili.

Tabella- Totale risorse soggette al limite dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017

<b>Risorse stabili soggette al limite</b>	
Unico importo consolidato	80.305
Ria personale cessato	2590,38
Compensi lavoro straordinario	437,67
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>	
Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)	3.828
<b>TOTALE risorse decentrate soggette al limite</b>	<b>87.161,05</b>
Risorse destinate alle posizioni organizzative rientranti nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	<b>62.000</b>
<b>TOTALE risorse incluse nel calcolo del tetto 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)</b>	<b>149.161,05 €</b>

Si evidenzia che l'ammontare del fondo base 2022   pari a ** 149.161,05** e, dunque, superiore rispetto al valore del fondo base di contrattazione decentrata per il 2016 del personale delle categorie rilevante ai fini della verifica del limite in esame, pari a **  148.940,00** cos  come sopra evidenziato.

---

<sup>2</sup> Il tetto di riferimento   il fondo base costituito per l'anno 2016 nelle parti stabili e variabili non soggette a limitazione, al netto delle risorse correlate alle economie derivanti dall'applicazione della contrattazione nel precedente anno e delle risorse c.d. "conto terzi."



Alla luce di quanto evidenziato, **deve essere applicata al fondo 2022 la decurtazione di €221,05 ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.lgs. 75/2017.**

Applicazione del limite ex art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	
Totale fondo base 2016	148.940
Totale fondo 2022 ( al netto delle risorse escluse)	149.161,05
<b>Decurtazione da applicare</b>	<b>221,05 €</b>

#### 1.4. Fondo complessivo

L'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale delle categorie dell'IRPET per l'anno 2022, nelle componenti fissa e variabile come sopra esposte, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, è pari ad **Euro 212.946,24** come risultante dal seguente prospetto

FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2022			
parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato al netto P.O.	80.305,00 €
	art. 67 c. 2 lett.a)	Incremento 83,20 per personale 31.12.2015	3.078,40 €
	art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali progressioni economiche orizzontali	1.256,32 €
	art. 67 c.2. lett. c)	Ria personale cessato	2.590,38 €
	Art. 67 c. 2 lett. h)	Incremento stabilizzazioni	1.690,20 €
	art. 67 c. 2 lett. g)	Riduzioni stabili compensi lavoro straordinario	437,67 €
	Totale parte stabile		89.357,97 €
parte variabile	Art. 67, comma 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione- risorse conto terzi (art. 43 l.449/97)	115.292,00 €
	Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4	Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)	3.828,00 €
	Art. 68, comma 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	4.689,32 €
	Totale parte variabile		123.809,32 €
TOTALE RISORSE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE			213.166,97 €
Verifica limite fondo base 2016	Risorse a carico del bilancio PO		62.000,00 €
	TOTALE RISORSE FONDO BASE 2022		149.161,05 €
	LIMITE EX ART. 23 COMMA 2 D.L.GS. 75/2017		
	FONDO BASE 2016		148.940,00 €
Decurtazione da effettuare			- 221,05 €
TOTALE RISORSE ANNO 2022			212.946,24 €

## Allegato economie anno 2021

Economie tra teorico ed effettivamente erogato:

	Importo teorico destinato di parte stabile	impieghi effettivi	Economie
PEO*	51.964,25	49.632,26	2.331,99
Ind. Comparto (fondo)	16.299,72	14.666,29	1.633,43
Indennità di responsabilità	15.076,00	14.352,11	723,89
totale			4.689,32



### Allegato – Risorse conto terzi

	FEASR			FESR			FSE		
	€ 106.328,75			€ 106.037,25			€ 127.755,43		
	Tempi determinati	Affidamento servizi	Incarichi individuali	Tempi determinati	Affidamento servizi	Incarichi individuali	Tempi determinati	Affidamento servizi	Incarichi individuali
	€ 5.712,75	€ 37.430,82	€ 0,00	€ 1.912,76	€ 40.016,00	€ 4.882,50	€ 0,00	€ 45.115,60	€ 0,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	€ 63.185,18			€ 59.225,99			€ 82.639,83		

ATTIVITA' COMUNI FEASR		ATTIVITA' COMUNI FESR		ATTIVITA' COMUNI FSE		ATTIVITA' COMM.LI	
12/10/2021-31/12/2021		30/04/2021-31/12/2021		20/04/2021-31/12/2021		01/01/2021 - 31/12/2021	
Contributi	Costi diretti *	Contributi	Costi diretti *	Contributi	Costi diretti *	Ricavi	Costi diretti
€ 106.328,75	€ 43.143,57	€ 106.037,25	€ 46.811,26	€ 127.755,43	€ 45.115,60	144.937,35	0,00
€ 63.185,18		€ 59.225,99		€ 82.639,83		€ 144.937,35	
€ 349.988,35							
* Personale a tempo determinato, acquisizione di servizi, conferimento di incarichi individuali							